

# DETERMINAZIONE N. 55 /P

DEL 03-05-2019

SERVIZIO SEGRETERIA  
REGISTRO GENERALE N. 353

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Settore: **Amministrativo – Vicesegretario Generale**  
Servizio: **Personale**  
Responsabile del Servizio: **Usai Simonetta**  
Responsabile del Procedimento: **Usai Simonetta**

Oggetto: **Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).**

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento del Sindaco che conferisce l'incarico di Direzione e Posizione Organizzativa.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il decreto sindacale n.26/DCR del 31 dicembre 2018 di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi e assegnazione funzioni gestionali, relativamente al Settore Amministrativo Vicesegretario Generale con competenza per il Servizio del Personale;

**Dato atto** incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**Richiamati** i seguenti atti:

- il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n°15 del 2 aprile 2019;
- il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n°16 del 2 aprile 2019;
- il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n°66 del 10 aprile 2019;

**Premesso** che:

il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 21.05.2018, che distingue le risorse decentrate:

- RISORSE DECENTRATE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate all'art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Revisore dei Conti;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

#### **Viste**

la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”*

#### **Considerato**

che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

#### **Visto**

l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e*

*premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

**Visto** l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

**Considerato** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

**Preso atto** che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce pertanto il tetto/limite di spesa insuperabile per gli anni successivi che (giusta determinazione n.163/P del 05.12.2017) è pari a complessivi €. 363.823,10 oltre Oneri e IRAP;

**Rilevato** pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopraccitate e secondo il CCNL 21 maggio 2018;

**Rilevato** che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

**Dato atto** che nella parte stabile del fondo sono state inseriti:

- Differenziali delle PEO pari a €. 5.245,23;
- Incremento di €. 83,20 su base annua per dipendente pari a €. 6.905,60;
- Ria ed assegni ad personam personale cessato nel 2018 pari ad €.1.896,31;

che nella parte variabile sono state inseriti:

- Contributo Regionale LR 19 pari a €. 14.341,37 soggetta a limitazione;
- Frazioni di Ria personale cessato nel 2019 per €. 1.183,96 non soggetta a limitazione;
- Economie anni precedenti per €. 13.348,48 non soggetta a limitazione;

- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) per €. 25.000,00;

**Rilevato** che si rende necessario applicare decurtazioni per rispetto limite per l'importo di €. 765,90;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2019, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

**Dato atto** che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

**Ritenuto** pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, in esecuzione del nuovo CCNL Enti Locali del 21.05.2018, nell'ammontare complessivo pari ad € 363.823,10 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2019 ai sensi del CCNL 21 maggio 2018*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

**Richiamata** la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

**Visti:**

il D.Lgs. n°165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii. – Testo Unico Enti Locali;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo per il triennio 2017/2019 siglato in data 19 dicembre 2016;
- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n°84 del 29 giugno 2017;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

tutto ciò premesso.

**DETERMINA**

per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

- Di costituire** ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 nell'ammontare complessivo pari ad €. 363.823,10, oltre oneri e IRAP, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (All. A);
- Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019/2021, di seguito elencati:  
2164/2 - 2164/3 - 2164/4 - 2164/5 - 2164/9 - 2164/11 - 2164/12 - 2164/15 - 2164/16 1022/10 - 1025/10 - 1021/99 - 1022/99 - 1025/99 - 1021/7;
- Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- Dare altresì atto** che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 23, comma 2, del D.Lg.vo n. 75/2017;
- Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti, alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU.;
- Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente, "*Personale*", "*Contrattazione integrativa*", ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di rendere noto** che ai sensi della L. 241/90 responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile di Settore dr.ssa Simonetta Usai;
- Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
*f.to Usai Simonetta*

---

Ai sensi del D.Lgs 07.03.2005, n° 82 – Art. 23 il sottoscritto attesta che la presente copia analogica è CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, sottoscritto con firma digitale. Ad uso amministrativo

**Il Responsabile della Segreteria**

Dott.ssa Simonetta Usai